

# ATTIVITÀ SANITARIA SPECIALISTICA IN CONSULENZA

## DISCIPLINA FISIATRIA

### CONVENZIONE

#### TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale con sede legale in Mantova – Strada Lago Paiolo, 10 –  
Pec: [protocollogenerale@pec.asst-mantova.it](mailto:protocollogenerale@pec.asst-mantova.it) - P. IVA/C.F. 02481840201 - in persona del  
Direttore Generale Dott.ssa Anna Gerola

di seguito denominata semplicemente Azienda

#### E

A.S.P. e F. - Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia - con sede a Mantova – P.le  
Michelangelo, 1 - Pec: [aspef@arubapec.it](mailto:aspef@arubapec.it) - C.F. e P. IVA 01837820206 – in persona del  
Rappresentante Legale Avv. Filippo Genovesi

di seguito denominata semplicemente Aspef

RICHIAMATI l'art. 88 e seguenti del CCNL Area Sanità triennio 2019/2021 sottoscritto il  
23/01/2024;

#### PREMESSO CHE:

- Aspef è interessata alla stipula di una convenzione per la erogazione di prestazioni sanitarie nella disciplina di fisiatria a favore degli ospiti delle RSA e degli utenti del servizio domiciliare integrato (ADI) gestito dalla medesima gestiti;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite propri Professionisti afferenti alla S.C. Riabilitazione Specialistica Neuromotoria, regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria;
- I Professionisti in parola hanno manifestato la propria disponibilità ad esplicare l'attività richiesta fuori orario di servizio, in regime di libera professione aziendale in convenzione;

si stipula e si conviene quanto segue

#### Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'Azienda si impegna a garantire in favore di Aspef, nei termini e secondo le modalità di seguito disciplinate, l'attività di consulenza nella disciplina di fisiatria.

#### Art. 2 - Sede e modalità di erogazione delle prestazioni

L'attività di consulenza verrà svolta, nei giorni feriali e fuori dal normale orario di servizio presso Aspef, per un impegno massimo complessivo di n° 2 accessi mensili della durata 4 ore cadauno.

La programmazione delle prestazioni verrà definita d'intesa tra le Strutture, nel rispetto delle esigenze dell'Azienda e di norma non riveste il carattere dell'urgenza.

### Art. 3 - Strutture e mezzi

Aspef si impegna a fornire le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

### Art. 4 - Rapporti economici

A fronte dell'attività prestata Aspef corrisponderà all'Azienda un importo orario pari a € 130,00 – onnicomprensivo.

Aspef registrerà gli accessi e le presenze dei Professionisti.

Con cadenza mensile Aspef trasmetterà la registrazione dell'attività svolta dai Professionisti alla S.C. Accoglienza – CUP – Libera professione dell'Azienda (email: gasss@asst-mantova.it) utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.

### Art. 5 - Assicurazione

Aspef garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale erogata dai Professionisti dipendenti dell'Azienda.

### Articolo 6 – Codice di comportamento dei dipendenti

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e s.m.i. e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

### Art. 7 – Trattamento dei dati sensibili

I Professionisti dell'Azienda che trattano dati personali dei pazienti sono tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

Le Parti, con la sottoscrizione della presente convenzione, si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali ai sensi del D.Lgs 196/93 così come modificato dal D.Lgs 101/2018 di recepimento del GDPR UE 2016/679.

### Art. 8 - Decorrenza e validità

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/07/2024 e scadenza al 31/12/2025, salvo non intervengano diverse disposizioni normative che regolamentino l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Art.9 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

#### Art. 10 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

#### Art. 11 - Riserve di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

#### Art. 12 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

#### Art. 13 (Disposizioni finali)

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova  
Il Direttore Generale  
Dr.ssa Anna Gerola

---

A.S.pE.F.  
Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia  
Il Rappresentante Legale  
Avv. Filippo Genovesi

---